

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2018, n. 7-7500

**Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Porte (TO).**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con le DDGR n. 31-3749 del 6.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003, n. 24-242 del 13.06.2005, n. 2-11830 del 28.07.2009, n. 31-1844 del 7.04.2011 e n. 64-7417 del 7.04.2014;
- il Comune di Porte dispone di un PRGC adeguato al PAI, a seguito del Decreto del Commissario Straordinario n. 55 del 18/12/2014, di "Approvazione Progetto Definitivo di Variante Strutturale di esclusivo adeguamento al PAI, inerente il PRG della sub-area Bassa Val Chisone".

Dato atto che:

- la "Carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del PRGC riconosce per un'area compresa nell'azzoneamento ZS8, una classe di rischio IIIb4, "...aree edificate ed inedificabili in quanto ricadenti in aree di dissesto attivo, in cui sono consentiti solo interventi sull'edificato esistente che non comportino un aumento del "carico antropico"..." e che la scheda n. 2 dell'elaborato 2.18 "Analisi delle previsioni urbanistiche" cita espressamente "...l'edificio isolato oggetto in passato di un fenomeno franoso...", per il quale nel documento "Sintesi dei cronoprogrammi" viene richiesto, "...un accurato esame delle condizioni di stabilità del pendio soprastante per individuare e successivamente realizzare interventi atti alla messa in sicurezza delle abitazioni..." anche nei confronti di "fenomeni di dissesto montani".

Dato atto inoltre, che:

- l'Amministrazione comunale di Porte ha richiesto alla Regione Piemonte con nota n. 1702 del 04.06.2018 l'attivazione delle verifiche previste ai sensi dell'art. 9 bis della L.R. 56/77 per l'adozione di provvedimenti cautelari riguardo l'area compresa nell'azzoneamento ZS8 e contenente l'edificio localizzato in Via Nazionale n. 170;
- il Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte (di seguito Settore Sismico) ha condotto i necessari approfondimenti in merito alle problematiche geologiche che caratterizzano gli ambiti oggetto di richiesta di applicazione di provvedimenti cautelari;

- tali approfondimenti, unitamente alle indicazioni già presenti negli studi geologici prodotti in passato dal Comune di Porte, e dalle informazioni contenute nella Relazione Geologico-Descrittiva datata maggio 2018 allegata alla nota del Comune di Porte di cui al prot. n. 1702 del 04.06.2018, rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica;
- il Settore Sismico ha richiesto al Comune di Porte il parere di competenza ai sensi del 1° comma del citato art. 9 bis con nota n. 27883 del 18.06.2018;
- il Comune di Porte in riferimento alla citata nota n. 27883 del 18.06.2018 ha formulato le proprie osservazioni con nota n. 2076 del 16.07.2018;
- le considerazioni del Settore Sismico sono state sintetizzate in un documento tecnico comprensivo delle valutazioni sulle osservazioni formulate dal Comune di Porte interessato all'applicazione dei provvedimenti cautelari.

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto documento tecnico che si declina nei seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1, contenente la Relazione relativa all'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
- Allegato 2, contenente la normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis;
- Allegato 3, contenente l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis.

Visti:

- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime

*delibera*

- di applicare, per le motivazioni riportate nella Relazione di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alle porzioni di territorio ricadenti nell'area classificata IIIb4 nella cartografia di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica che risulta compresa nell'azonamento ZS8 e contiene l'edificio localizzato in Via Nazionale n. 170;

- di individuare come interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui sopra quelli elencati nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 così come definito nella cartografia facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 3);
- di demandare al Settore Sismico il compito di fornire al Comune di Porte la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della necessaria variante dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 della Legge Regionale 56/1977;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 della Legge Regionale 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione di variante al PRG. Ai sensi del citato comma 2, i provvedimenti cautelari perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Comune di Porte (TO)**  
**Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5  
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

**Relazione**

***Premessa***

Il Comune di Porte dispone di un PRGC adeguato al PAI, a seguito del Decreto del Commissario Straordinario n. 55 del 18/12/2014, di "Approvazione Progetto Definitivo di Variante Strutturale di esclusivo adeguamento al PAI, inerente il PRG della sub-area Bassa Val Chisone".

***Strumento urbanistico***

La "Carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del PRGC riconosce per un'area compresa nell'azonamento ZS8, una classe di rischio IIIb4, "...aree edificate ed inedificabili in quanto ricadenti in aree di dissesto attivo, in cui sono consentiti solo interventi sull'edificato esistente che non comportino un aumento del "carico antropico"..." e che la scheda n. 2 dell'elaborato 2.18 "Analisi delle previsioni urbanistiche" cita espressamente "...l'edificio isolato oggetto in passato di un fenomeno franoso...", per il quale nel documento "Sintesi dei cronoprogrammi" viene richiesto, "...un accurato esame delle condizioni di stabilità del pendio soprastante per individuare e successivamente realizzare interventi atti alla messa in sicurezza delle abitazioni..." anche nei confronti di "fenomeni di dissesto montani".

Le condizioni di pericolosità dell'area, già manifestatesi a seguito del citato fenomeno franoso avvenuto durante l'evento alluvionale dell'ottobre 2000 e riconosciute in sede di PRGC, sono state ulteriormente confermate in occasione dell'evento alluvionale del novembre 2016, quando sono stati documentati fenomeni di occlusione delle opere di regimazione idraulica ed allagamenti delle abitazioni.

***Applicazione provvedimenti cautelari***

Le rilevanti problematiche geologiche ed idrauliche che caratterizzano le aree di che trattasi rendono necessario adottare provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità evidenziati e porre in essere provvedimenti cautelari per gli edifici a rischio.

Sulla scorta della richiesta del Comune di Porte di adottare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della L.R. n. 56/1977 per alcuni edifici residenziali ricadenti nelle aree classificate IIIb4 nella cartografia di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, il Settore Sismico ha attivato le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 richiedendo all'Amministrazione comunale il parere di competenza ai sensi del citato articolo 9 bis con nota n. 27883 del 18.06.2018 che è pervenuto in data 16.07.2018 con nota n. 2076.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Sismico*

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 debba essere esteso alle porzioni di territorio comunale perimetrate nella tavola allegata (allegato 3).

## Comune di Porte (TO)

**Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

Considerato che l'area del Comune di Porte oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della l.r. 56/1977 ricade in classe IIIb4 così come individuata nella "Carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del PRGC, e tenuto conto che le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica e ad alto rischio riconosciute fanno ritenere per tale area non proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica, neppure per il patrimonio esistente, vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi in tali aree durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977.

**Interventi ammessi:**

- 1) Interventi di ripristino delle opere di difesa.
- 2) Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.
- 3) Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente:
  - a) manutenzione ordinaria;
  - b) manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti limitatamente al solo rifacimento delle coperture e a integrare i servizi igienico-sanitari;
  - c) demolizione.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati sia per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Si ricorda, inoltre, che le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel Piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs 31/01/2018, n. 1.

**ALLEGATO 3**

**Legenda**



**Ambiti oggetto di proposta di applicazione dell'art.9 bis della l.r.  
56/1977**

